

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1964

Stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e insegnante delle scuole per ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, per la quale venivano statizzate le scuole elementari per ciechi riconosciute idonee all'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei minorati della vista, prevedeva l'emanazione di norme regolamentari che avrebbero dovuto stabilire le disposizioni concernenti l'effettuazione dei concorsi per i posti vacanti nelle scuole stesse.

Tali norme regolamentari non sono state mai emanate e pertanto a tutt'oggi non si è potuto procedere allo svolgimento di appositi concorsi per i posti disponibili nelle scuole predette. Naturalmente una siffatta carenza giuridica ha determinato una permanente instabilità della posizione degli insegnanti incaricati in servizio nelle scuole elementari per ciechi. Di conseguenza si è verificata una situazione abnorme in palese contrasto con la procedura regolare che ha caratterizzato nello stesso periodo il funzionamento delle analoghe scuole per vedenti.

Con la legge 3 marzo 1960, n. 190, che ha disposto il collocamento in ruolo degli insegnanti incaricati in servizio nelle scuole elementari per ciechi a condizione che fossero in possesso di specifici requisiti, si è giunti ad una normalizzazione provvisoria

dell'accennata particolare situazione. Purtroppo, a distanza di quattro anni e più dall'entrata in vigore della legge n. 190, la cui efficacia, come abbiamo detto, era soltanto contingente, dobbiamo rilevare che presso le scuole elementari statali per ciechi presta la propria opera un certo numero di maestri non di ruolo i quali sono nella impossibilità di cercare una definizione del loro stato giuridico, in quanto non sussistono gli strumenti normativi che consentano la loro partecipazione ad appositi concorsi.

Ciò premesso, risulta improrogabile l'adozione di un provvedimento che ponga finalmente termine ad una carenza che non trova alcuna giustificazione e che rappresenta un notevole nocumento per una benemerita categoria di docenti. Considerato quindi che il ricorso ad un regolamento di esecuzione della legge 26 ottobre 1952, numero 1463, è stato rinviato *sine die* e che, anche nell'ipotesi di un'attuale accettazione di un simile criterio procedurale non si potrebbe comunque giungere ad un risultato positivo con la indispensabile tempestività, sottoponiamo all'esame del Parlamento il presente disegno di legge nella certezza che la sua approvazione non incontrerà alcuna difficoltà a motivo di una obiettiva valuta-

zione del dato di fatto che suggerisce l'immediato superamento di una carenza che, ripetiamo, appare assolutamente ingiustificata.

La circostanza che in questi ultimi anni il Ministero della pubblica istruzione abbia ritenuto di ammettere ai pubblici concorsi per scuole normali, aspiranti all'insegnamento nelle scuole per ciechi, non sminuisce l'importanza del presente provvedimento, anzi, lo rende ancora più attuale. Infatti la legge 26 ottobre 1952, n. 1463, impone l'istituzione di concorsi appositi da emanare sulla base di norme regolamentari che non possono ovviamente essere sostituite da istruzioni dettate con circolari ministeriali.

Nella formulazione del presente disegno di legge si è tenuto conto della peculiare struttura e delle particolari esigenze delle scuole elementari per ciechi.

Così si propone:

1. — I concorsi a posti vacanti nelle scuole predette si effettuino ogni tre anni giacchè la relativa esiguità numerica del corpo insegnante delle scuole elementari per ciechi non permetterebbe lo svolgimento di concorsi annuali (articolo 2). D'altra parte il corso di specializzazione obbligatorio per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole per ciechi è ora biennale.

2. — Ai concorsi di cui sopra potranno partecipare candidati in possesso del diploma di specializzazione, secondo quanto è previsto dalle vigenti disposizioni ed in relazione alle esigenze delle scuole predette dove sono necessariamente in atto un metodo ed una didattica speciali (articolo 3).

3. — Proprio in considerazione della particolarità del metodo e della didattica, nelle prove di esame i candidati dovranno dimostrare di conoscere gli elementi fondamentali del pensiero pedagogico sulla educazione dei ciechi e gli strumenti didattici con cui si favorisce l'istruzione dei non vedenti, primo fra tutti il sistema di scrittura e di lettura « braille » (articolo 4).

4. — Le sostituzioni proposte per la formazione delle commissioni giudicatrici ri-

spetto alla composizione delle commissioni formate in occasione di concorsi nelle scuole elementari comuni sono suggerite dalla necessità che gli esaminatori possano accertare la specifica preparazione dei candidati. Pertanto, delle commissioni stesse dovranno far parte il direttore didattico della scuola elementare statale per ciechi, alla quale si riferiscono i posti messi a concorso e un maestro della stessa scuola (articolo 5).

5. — Ai concorsi debbono essere ammessi anche candidati vedenti, poichè l'esperienza ha dimostrato che la presenza di insegnanti vedenti nelle scuole per ciechi è utile, specialmente nelle classi del primo ciclo, dove il controllo del comportamento esteriore degli alunni riveste una notevole importanza. È ovvio d'altra parte che la prestazione di docenti ciechi assume un carattere di rilievo, giacchè essi, accomunati agli alunni dalla stessa condizione fisica, sono in grado di sentire il problema educativo con naturale vocazione, perciò è senz'altro consigliabile che, a parità di merito, essi abbiano la preferenza nell'assegnazione dei posti disponibili. Tale criterio preferenziale è giustificato anche praticamente dal fatto che i maestri ciechi possono insegnare soltanto nelle scuole per privi di vista, mentre i loro colleghi vedenti hanno diverse possibilità di sistemazione (articolo 6).

6. — È evidente che, a seguito dell'approvazione del presente disegno di legge, dovranno essere abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, in quanto non ci sarà più bisogno delle norme regolamentari cui i commi predetti si riferiscono (articolo 7).

7. — La norma relativa alla maggiorazione del limite di età per i candidati ciechi ai concorsi di cui alla presente legge è indispensabile giacchè, come è noto, i maestri non vedenti possono insegnare soltanto nelle scuole per ciechi. Essi però, dopo il conseguimento del diploma magistrale, sono tenuti a frequentare un corso di specializzazione biennale e quindi sarebbe illegittimo fissare per i medesimi un limite di età analogo a quello previsto per i candidati ai

concorsi per le scuole elementari comuni (articolo 9).

8. — La norma di cui all'articolo 10 si rivela opportuna in quanto, come abbiamo osservato, diversi insegnanti attualmente in servizio nelle scuole elementari statali per ciechi non hanno potuto stabilizzare la propria posizione per la menzionata carenza regolamentare. Nei confronti loro pertanto si impone la riserva prevista e l'ammissione al concorso senza limiti di età.

9. — L'estensione dell'obbligo scolastico ai fanciulli privi di vista stabilita con regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, implicava naturalmente il riconoscimento della idoneità di alcune scuole speciali presso cui gli stessi fanciulli sarebbero stati posti in grado di ottemperare al disposto precitato. In tal modo fin dal 1923 si ebbe la trasformazione di alcuni istituti per ciechi da opere pie in enti di educazione. Le scuole elementari annesse ai predetti istituti furono legalmente riconosciute. Conseguentemente gli insegnanti furono nominati con regolare approvazione da parte dei competenti Provveditori agli studi. I maestri venivano quindi inquadrati nel ruolo interno del personale dipendente dagli istituti stessi. È ovvio che una tale situazione aveva carattere di provvisorietà e che si sarebbe dovuto giungere alla statizzazione delle scuole predette. Purtroppo questo risultato fu ottenuto soltanto con la ripetuta legge del 1952, che tuttavia non ha portato alla prevista definitiva regolamentazione.

Da quanto abbiamo esposto, appare chiaro che il riconoscimento del servizio pre-ruolo degli insegnanti non vedenti delle scuole elementari per ciechi non può legittimamente attribuirsi secondo quanto dispone la legge del 13 marzo 1958, n. 165. Gli insegnanti in parola hanno diritto che il loro servizio pre-ruolo venga riconosciuto per intero e a tutti gli effetti, giacchè fino ad oggi non sono stati creati gli strumenti per cui gli insegnanti stessi avrebbero potuto superare la transitorietà del loro stato giuridico.

10. — La legge 3 marzo 1960, n. 190, dispone l'istituzione della cattedra di ruolo per l'insegnamento della musica nelle scuole elementari per ciechi. Conseguentemente anche per tale materia risulta indispensabile fissare le modalità di appositi concorsi riservati esclusivamente a candidati ciechi. La riserva in parola si rivela quanto mai opportuna, giacchè le particolari caratteristiche di tale insegnamento implicano una attitudine ed una preparazione che soltanto i non vedenti possono avere. La periodicità dei concorsi per l'insegnamento della musica, la composizione della commissione giudicatrice, nonchè i programmi generali cui si debbono ispirare le prove di esame, sono stati fissati in analogia a quanto previsto per i concorsi ai posti di maestro nelle scuole elementari per ciechi (articolo 12).

11. — Per quanto concerne il trattamento economico e di carriera degli insegnanti che si dedicano all'educazione dei minori ciechi con sacrifici e sforzi e competenze particolari, è necessario che esso venga migliorato almeno in parte. Infatti occorre tener presente che a tali docenti, per il conseguimento della specifica preparazione culturale e professionale a norma degli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292, è richiesta la frequenza obbligatoria ai corsi di durata biennale nonchè il superamento delle prove finali. Se dunque si tiene conto di questa particolare condizione, appare chiaro che non si tratta di creare alcun privilegio di sorta per la categoria, ma semplicemente di dare ai docenti di questo specifico settore scolastico quel riconoscimento che è ampiamente giustificato, anzi richiesto, dalla preparazione, dalle attività e dal tirocinio chiaramente differenziati che sono loro imposti dalla legge.

Sembra quanto meno doveroso proporre perciò un adeguamento degli attuali compensi, sia quello mensile dovuto per le ore eccedenti il normale orario delle lezioni (regio decreto 1° luglio 1933, n. 786), sia quello per l'indennità di contagio, attualmente corrisposta per l'esposizione ad effettivi e non trascurabili pericoli per la salute a causa

del continuo contatto con alunni predisposti, tracomatosi o affetti da altre malattie (articolo 13).

12. — Se il minimo aumento proposto serve a soddisfare alcune esigenze più immediate, occorre però anche dare un certo incoraggiamento ai giovani perchè intraprendano un'attività così impegnativa, e trattenere in servizio gli anziani che già vi si sono dedicati, proprio in considerazione delle particolari difficoltà che caratterizzano le loro prestazioni nonchè la loro preparazione. Ciò con opportuni incentivi, quali quelli proposti nell'articolo 14 del presente disegno di legge, che si limitano a disporre l'anticipo di un anno ogni tre di servizio effettivo ininterrotto e qualificato prestato nelle scuole per ciechi, ai fini della progressione economica e di carriera, oltre all'aumento di cinque anni del servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza per coloro che hanno prestato servizio in tali scuole per non meno di quindici anni. Gli adeguamenti proposti comportano, dato il limitato numero di docenti interessati, un

onere assai modesto che può essere reperito nell'ambito dell'apposito capitolo iscritto sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1965, per gli stipendi e assegni al personale insegnante delle scuole elementari.

13. — Per concludere, vi sono ampie ragioni di ordine giuridico, ma specie di ordine umano e morale, per l'accoglimento del presente disegno di legge, il quale, mentre tende a dare il doveroso miglioramento economico e giuridico agli insegnanti delle scuole speciali per ciechi, mira insieme ad assicurare un migliore funzionamento delle scuole medesime, garantendovi la funzionalità e la continuità di un servizio che, come si è sottolineato sopra, richiede una preparazione specifica, profonda, aggiornata e scrupolosa, oltre ad elevate doti di sensibilità, di impegno, di volontà, di spirito di sacrificio e di capacità anche fisiche e naturali che non possono essere sottovalutate.

Per tutte le ragioni esposte, confidiamo che il presente disegno di legge venga sollecitamente ed integralmente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I posti di ruolo nelle scuole elementari statali per ciechi sono conferiti tramite pubblici concorsi per titoli ed esami indetti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

I Provveditori agli studi delle provincie nelle quali esistono scuole elementari statali per ciechi bandiscono ogni tre anni i concorsi per tutti i posti vacanti nelle scuole predette, nonchè per i posti che si renderanno vacanti entro il 1° ottobre dell'anno successivo.

Art. 3.

Ai concorsi di cui ai precedenti articoli sono ammessi candidati in possesso del diploma di abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto « A. Romagnoli » di Roma.

Art. 4.

Gli esami di concorso constano di due prove: una scritta ed una orale. In ciascuna di tali prove i candidati debbono dimostrare di conoscere, oltre al programma di esame stabilito per i concorsi a posti nelle analoghe scuole comuni:

a) gli indispensabili elementi dei metodi educativi più idonei alla formazione della personalità ed alla preparazione professionale dei ciechi;

b) il pensiero pedagogico degli educatori e degli scrittori che hanno favorito con la loro opera lo sviluppo dell'istruzione dei non vedenti;

c) gli elementi essenziali della didattica speciale in atto nelle scuole per ciechi;

d) la legislazione speciale in vigore in materia di istruzione, assistenza e lavoro in favore dei non vedenti. In particolare i candidati sono tenuti a dare dimostrazione della loro capacità di leggere e scrivere in « braille ».

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici nominate dai competenti Provveditori agli studi sono così composte:

un docente universitario o un preside di un istituto statale d'istruzione media di 2° grado, scelti tra i cultori di pedagogia o di materie filosofiche e letterarie, con funzione di presidente della Commissione;

due professori di ruolo ordinario in servizio in istituti statali di istruzione media di 2° grado, rispettivamente insegnanti di filosofia e pedagogia e lettere italiane;

il direttore didattico della scuola elementare statale per fanciulli privi di vista alla quale si riferiscono i posti messi a concorso;

un insegnante di ruolo della scuola stessa che abbia almeno 10 anni di servizio di cui gli ultimi 5 con la classifica di ottimo.

Art. 6.

Ai concorsi di cui ai precedenti articoli sono ammessi candidati ciechi e vedenti.

I posti disponibili sono conferiti di preferenza, a parità di merito, ai candidati ciechi.

Art. 7.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sono abrogati.

Art. 8.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi per le scuole elementari statali salvo quanto disposto dal successivo articolo 9.

Art. 9.

I candidati ciechi sono ammessi ai concorsi di cui ai precedenti articoli fino ad un limite di età di tre anni superiore a quello previsto per la partecipazione ai concorsi per i posti delle scuole elementari comuni.

Art. 10.

Nel primo concorso indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge i posti disponibili saranno riservati ai candidati che all'atto del bando del concorso stesso risulteranno in servizio in qualità di insegnanti non di ruolo presso le scuole precitate, a prescindere dal limite di età.

Art. 11.

Agli insegnanti di ruolo in servizio nelle scuole elementari per privi di vista, nonché agli insegnanti che risulteranno vincitori del primo concorso indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto per intero e a tutti gli effetti, il servizio pre-ruolo comunque prestato nelle scuole stesse, in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 12.

I posti di ruolo per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari per ciechi sono conferiti a seguito di pubblici concorsi, solo a candidati non vedenti.

I concorsi relativi, indetti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sono banditi ogni tre anni dai Provveditori agli studi competenti per territorio.

La Commissione giudicatrice negli esami di concorso di cui al comma precedente è così composta:

un professore di conservatorio del corso superiore di composizione (presidente);

il direttore didattico della scuola elementare per ciechi alla quale si riferiscono i posti messi a concorso;

un professore di musica e canto di ruolo ordinario di un Istituto magistrale;

un professore di educazione musicale della scuola media per ciechi;

un insegnante di musica e canto di ruolo ordinario delle scuole elementari per ciechi.

L'esame di concorso a posti di ruolo per insegnanti di musica e canto nelle scuole elementari per ciechi comprende tre prove dirette ad accertare la preparazione didattica musicale speciale e la preparazione professionale dei candidati.

Le prove consistono in:

a) prova scritta su un argomento di didattica della musica applicata nelle scuole elementari per ciechi, da svolgersi sotto forma di composizione letteraria;

b) prova pratica consistente in una lezione assegnata ventiquattro ore prima, riguardante un argomento del programma previsto per l'insegnamento della musica e canto nelle scuole elementari per ciechi;

c) colloquio diretto ad accertare:

1) la preparazione in didattica della musica in generale;

2) la conoscenza dell'arte musicale nei suoi aspetti storico-estetici e fisico-acustici;

3) i principi di psicologia e pedagogia applicati ai minorati della vista.

Il programma dettagliato verrà pubblicato nell'ordinanza ministeriale con cui si indicano i concorsi.

Art. 13.

Il compenso mensile, dovuto a norma dell'articolo 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni, ai maestri delle scuole speciali statali per ogni ora settimanale di servizio eccedente il normale orario delle lezioni è determinato, nei confronti degli insegnanti delle scuole elementari statali per ciechi, dalla misura dei due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile iniziale dovuto all'insegnante ele-

mentare di ruolo con la qualifica di ordinario.

In favore dei direttori e degli insegnanti delle scuole predette e delle altre scuole statali annesse agli Istituti per ciechi, nonché al personale direttivo, insegnante e assistente dell'Istituto statale « A. Romagnoli » l'indennità speciale, di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, è elevata a lire 10.000 mensili.

Art. 14.

Al personale direttivo e insegnante di ruolo delle scuole elementari statali per ciechi è riconosciuto, ai fini della progressione economica e di carriera, il diritto all'anticipo di un anno per ogni triennio di effettivo e ininterrotto servizio prestato nelle scuole stesse con qualifica non inferiore a distinto.

Al personale di cui al precedente comma, che abbia prestato non meno di 15 anni di servizio nelle scuole elementari statali per ciechi, è riconosciuto un aumento di 5 anni del servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1965.